ALLEGATO A_ Dgr n.

Dorsoduro n. 3500/D

del

pag. 1/3



PROTOCOLLO

TRA REGIONE VENETO E INPS PER LA V^ PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE AD INPS DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARI IN MATERIA D'INVALIDITA' CIVILE (art. 18, comma 22, D.L. 6.07.2011 n. 98 convertito nella L. 15.07.2011 n. 111) RELATIVAMENTE ALLE AZIENDE AULSS 3 SERENISSIMA, 4 VENETO ORIENTALE e 9 SCALIGERA.

tra

la Regione Veneto, con sede in Venezia, codice fiscale 8000/5802/9, rappresentata per il presente atto dal
Direttore pro tempore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, dott,
nato a, incarico conferito con D.G.R. ndel
e domiciliato per la carica presso la Regione Veneto, Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare e Veterinaria, sita in Venezia, Dorsoduro n. 3494/A;
e
L'INIDO Dississa Designale Veneta con esta in Veneta con esta INVA 00101151001
l'INPS Direzione Regionale Veneto con sede in Venezia, partita IVA 02121151001, rappresentata per il
presente atto dal Direttore Regionale pro-tempore, dott, nato ail
e domiciliato per la carica presso la Sede Regionale, sita in Venezia,

visti

- la Legge 15 ottobre 1990 n. 295, recante "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291", e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti
- le circolari della Giunta Regionale del Veneto, n. 34 del 19 novembre 1990 e n. 1 del 14 gennaio 1991,
 "Direttive alle ULSS del Veneto in ordine all'applicazione della Legge 295/90 ed al funzionamento delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile";
- il D.M. 5 agosto 1991 n. 387, recante "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile";
- il D. L. vo 30 dicembre 1992 n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- il D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, recante "Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici";
- il D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2011 n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione";
- l'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che - ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità – prevede, a decorrere dal gennaio 2010, l'integrazione delle Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali con un medico dell'INPS quale componente

effettivo ed attribuisce altresì all'INPS la competenza ad effettuare l'accertamento definitivo e l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;

- l'articolo 20, comma 3, del sopra citato decreto legge n. 78/2009, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, il quale provvede poi a trasmetterle alle Aziende Sanitarie Locali;
- il successivo comma 4 del medesimo articolo 20, il quale, al fine di migliorare, semplificare ed uniformare su tutto il territorio nazionale il procedimento di concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nel quadro di un trattamento economico assistenziale uniforme, previsto dalla legge dello Stato in tutto il territorio nazionale rimanda ad un Accordo Quadro tra il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei citati procedimenti;
- l'Accordo Quadro tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano stipulato in data 29 aprile 2010;
- Convenzione tra la Regione Veneto e INPS per l'esercizio della potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile stipulato in data 7 settembre 2010;
- l'art.18, comma 22, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità dispone che le Regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'INPS, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2147 del 25.11.2013, recante "Commissioni Invalidi Civili,
 Handicap ed inserimento lavorativo disabili presso le Aziende ULSS: aggiornamento delle indicazioni sulla loro composizione e funzionamento";
- la deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 144 del 20 febbraio 2014 recante "Sperimentazione per la semplificazione ed unificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile: approvazione del Protocollo d'Intenti tra Regione Veneto ed INPS per l'affidamento, in via sperimentale, ad INPS delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile e della bozza del Protocollo Operativo Sperimentale riguardante le Aziende ULSS nn. 10, 12, 14, 20, 21 e 22 del Veneto";
- il Protocollo di Intenti siglato in data 28 febbraio 2014 da Regione Veneto ed INPS per l'affidamento in via sperimentale ad INPS delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile ed i conseguenti Protocolli Operativi Sperimentali siglati tra Regione Veneto, INPS e Aziende ULSS nn. 10, 12, 14, 20, 21 e 22;
- i successivi Protocolli di Proroga Tecnica delle stipulate convenzioni sottoscritti da Regione Veneto e INPS fino alla data del 31 dicembre 2016;
- la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, pubblicata nel BUR n. 102 del 25 ottobre 2016, avente ad oggetto "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.



considerato

- il permanere delle condizioni che hanno portato Regione Veneto ed INPS alla stipula dei Protocolli di Proroga Tecnica fino al 31 dicembre 2016, e che entrambe le Amministrazioni ritengono opportuno prorogare ulteriormente le convenzioni in atto fino al 30 giugno 2017 al fine di garantire il servizio reso ai cittadini secondo gli standard di qualità raggiunti;
- la volontà di Regione Veneto ed INPS di addivenire, nelle more della vigenza della presente proroga, ad una definizione a regime del Protocollo in essere per l'accertamento sanitario unificato dei requisiti sanitari d'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità;

si conviene di

procedere ad un'ulteriore PROROGA TECNICA FINO al 30 GIUGNO 2017 dei Protocolli Operativi Sperimentali per l'affidamento in via sperimentale ad INPS delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile in precedenza stipulati tra Regione Veneto, INPS e le già Aziende ULSS nn. 10, 12, 14, 20, 21 e 22 ai sensi del Protocollo d'Intenti sottoscritto tra Regione Veneto e INPS in data 28 febbraio 2014, da ultimo prorogati al 31 dicembre 2016.

Le parti danno atto, peraltro, che a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 che ha ridefinito gli ambiti territoriali delle Aziende ULSS del Veneto, la presente proroga deve intendersi efficace relativamente agli ambiti territoriali delle pregresse Aziende ULSS 10, 12, 14, 20, 21 e 22, pertanto relativamente alle attuali Aziende ULSS 3 Serenissima, ULSS 4 Veneto Orientale e 9 Scaligera. Resta, peraltro, inteso che viene escluso dalla vigenza della proroga del Protocollo l'ambito territoriale della pregressa Azienda ULSS n. 13 (Dolo-Mirano) oggi confluita, a mente della citata legge regionale n. 19/2016, nell'attuale Azienda ULSS 3 Serenissima.

Anche la presente proroga tecnica deve intendersi alle medesime condizioni dei Protocolli Operativi Sperimentali già sottoscritti tra Regione Veneto, INPS e Aziende ULSS nn. 10, 12, 14, 20, 21 e 22, che qui si intendono integralmente richiamati, così come i Protocolli di Proroga Tecnica degli stessi al 31 dicembre 2016.

REGIONE VENETO
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria*

INPS
Direzione Regionale Veneto*

^{*}Il presente Protocollo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82